



AUDIZIONE AS 452

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Nota e Emendamenti

Audizione Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio

Senato della Repubblica

16 gennaio 2023

Il disegno di legge di conversione del c.d. decreto “milleproroghe” n. 198/22 contiene alcune importanti disposizioni di proroga per gli enti locali.

In primo luogo, la proroga del termine per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, necessaria per consentire agli enti di proseguire gli interventi posti in essere in questi anni sul patrimonio edilizio destinato ad attività scolastiche.

Anche la disposizione che interviene per prorogare di un anno le attività di verifica dei versamenti contributivi dei dipendenti ex INADEL come richiesti in questi mesi da INPS, si ritiene di estremo rilievo, stante il carico amministrativo sottostante tale richiesta che viene segnalato dalle Province in questi mesi.

Allo stesso tempo si pone l’evidente necessità di includere altre due proroghe, relative a finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora in corso, come indicati negli emendamenti allegati.

- Si tratta di prorogare di un anno il termine per la rendicontazione degli interventi relativi al dm 225/21 (finanziamenti per la messa in sicurezza di ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane) relativamente al solo anno 2021, poiché la programmazione degli interventi è stata autorizzata solo a fine 2021, rendendo di fatto impossibile avviare, nel concreto, le procedure per l’utilizzo di queste risorse.
- In modo simile, si chiede di prorogare il termine per la rendicontazione delle annualità riferite al decreto interministeriale 3 gennaio 2020, n. 1, che finanzia la messa in sicurezza e la costruzione di ponti sul fiume Po, inerenti la rete viaria di Province e città metropolitane. Si tratta infatti di interventi complessi, che coinvolgono più amministrazioni e le cui procedure di gara e autorizzative sono state fortemente impattate dalla pandemia negli anni 2020 e 2021 prima, e dall’incremento dei costi dei materiali immediatamente dopo, e dunque hanno subito dei forti rallentamenti. Poiché il programma quinquennale termina nel 2023, si chiede che la rendicontazione finale possa avvenire entro il 31.12.2024.

EMENDAMENTO

All'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2.bis - All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: “I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229”

MOTIVAZIONE

*La richiesta avanzata con l'emendamento mira a far slittare l'obbligo di certificazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori per il triennio 2021/2023 (cfr dm 7 maggio 2021 n.225 di riparto e utilizzo dei fondi per ponti e viadotti), stante il fatto che il relativo applicativo (quello necessario all'autorizzazione del programma dei lavori) è stato chiuso **non già il 31 maggio 2021, bensì il 30 settembre 2021** (vedi il decreto del Direttore Generale dott. Morisco n. 540 del 30 luglio 2021) a causa del protrarsi dei tempi relativi alla predisposizione del decreto interministeriale.*

Di fatto la certezza dell'autorizzazione al programma è stata acquisita dalle Province nei 90 giorni successivi, rendendo impossibile utilizzare pienamente le risorse previste per l'anno 2021 e dunque procedere alla loro effettiva, seppur parziale, “messa a terra” nell'anno medesimo.

*Considerato il **ritardo con cui è stato dato avvio al programma triennale**, si rende necessario emendare la tempistica di certificazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di non incorrere nella relativa revoca.*

*Inoltre, a fine 2021 e per l'anno 2022, le note vicende relative **all'incremento dei costi dei materiali e i rincari energetici**, hanno reso necessario l'avvio dello specifico fondo determinando un forte rallentamento delle attività determinato dall'incertezza della effettiva copertura finanziaria degli interventi appaltati.*

EMENDAMENTO

All'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2.bis - All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2024”

MOTIVAZIONE

*La richiesta avanzata con l'emendamento mira a far slittare l'obbligo di certificazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori per il programma quinquennale 2019/2023 al 31.12.2024, stante la **complessità degli interventi** in questione e della **pandemia** che nel periodo considerato ha determinato situazioni di estremo rallentamento.*

Successivamente inoltre, le note vicende relative all'incremento dei costi dei materiali e i rincari energetici, hanno reso necessario l'avvio dello specifico fondo, determinando un ulteriore rallentamento delle attività.